


Notiziario

ENPAP

FONDAZIONE
ENTE NAZIONALE
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

Gennaio-Febbraio 2002



Editoriale

pag. 3

Elezioni - Comunicazione dei risultati e insediamento

pag. 6

Attivo il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente

pag. 9

Prossimo l'avvio della sanatoria per le irregolarità contributive

pag. 12

Attività della Commissione Parlamentare di Controllo

pag. 16

Nuovo istituto cassiere dell'Ente

pag. 20

Cosa scrivono di noi

pag. 21

GenCasse Professionali - Previdenza integrativa

inserto

NOTIZIARIO ENPAP

*periodico dell'Ente Nazionale
di Previdenza ed Assistenza
per gli Psicologi*

Direttore Responsabile
Demetrio Houlis

Comitato di redazione

*Antonio Azzolini, Rolando Ciofi,
Demetrio Houlis, Valeria La Via,
Paolo Moscara, Francesco Rabotti,
Cesare Rossi, Mario Rossini
Laura Lulli (segretaria di redazione)*

**Direzione, redazione,
amministrazione**

via degli Scialoja, 3
(00196) Roma
tel. 063230976
fax 063231054

Registrazione

Tribunale di Roma n. 354/2000

Consulenza editoriale
Franco Albanese

Stampa

Edigraf Editoriale Grafica
00153 Roma - via E. Morosini, 17

Numero chiuso in redazione

marzo 2002

Finito di stampare

aprile 2002

Sped. in Abb. Post. art. 2, comma 20/c,
legge 662/96 - Filiale di Roma

Publicazione inviata
gratuitamente
a tutti gli psicologi
iscritti all'Ente

IN COPERTINA: SCCELLINO - AUSTRIA

Banconota di 50 scellini il cui corso legale si è concluso nel gennaio 2002 con il passaggio all'Euro. Vi è raffigurato Sigmund Freud

Al via la seconda tappa

di Demetrio Houlis

Si è conclusa la lunga vicenda elettorale che ha fornito il suo verdetto di chiara e inequivoca fiducia dei colleghi a coloro che nell'insieme avevano amministrato l'Ente nel triennio precedente.

Il dettaglio dei risultati si trova nelle pagine seguenti e aldilà di ogni ulteriore interpretazione possiamo affermare, se ancora ci fosse bisogno di una conferma, che le polemiche strumentali non pagano e che gli psicologi hanno dimostrato di essere in grado di distinguere chi ha formulato proposte chiare e, con le proprie competenze, ha fornito garanzie di poterle concretizzare.

Ma ormai questo è un capitolo chiuso e con spirito costruttivo dobbiamo dedicarci, tutti quanti, ad affrontare e risolvere i molti problemi che il nostro Ente ha davanti a sé.

Si è avviata cioè la seconda tappa della vita dell'ENPAP in cui, dopo aver posto le fondamentali essenziali, si deve passare alla definizione delle sue varie e più specifiche articolazioni.

Non voglio in questa sede riprendere l'insieme dei problemi che dovremo nel complesso affrontare e che già avevo enumerato in un precedente editoriale. Voglio piuttosto indicare gli argomenti sui quali nei prossimi mesi si concentrerà il nostro lavoro in modo tale che i colleghi sappiano che cosa debbono attendersi nel futuro più immediato.

In primo luogo due riflessioni che riguardano non solo noi ma tutto il mondo previdenziale e in particolare

quello degli enti professionali privati aderenti all'AdEPP-Associazione degli Enti di Previdenza Privata: la prima su sistema previdenziale e metodo contributivo di calcolo delle prestazioni, la seconda sui principi su cui è basata l'allocazione del patrimonio dell'Ente.

Sul primo aspetto è da un paio d'anni che sollecitiamo, anche al mondo politico e ai Ministeri vigilanti, una discussione approfondita poiché per noi è fondamentale chiarire se il metodo utilizzato dal sistema previdenziale, dopo la riforma del 1995, è in grado di offrire agli anziani prestazioni decorose. Pensiamo che qualche aggiustamento debba essere apportato e con piacere abbiamo riscontrato una formale disponibilità in questa direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Non riteniamo di avere già le soluzioni pronte per l'uso ma alcuni elementi utili per la loro individuazione certamente sì.

A inizio mandato è indispensabile, poi, avviare

una riflessione e una verifica sulla allocazione del patrimonio dell'Ente.

Abbiamo sostenuto in passato che la prospettiva in cui un Ente di previdenza come il nostro si muove è di lungo periodo e quindi di lungo periodo deve essere la logica degli investimenti. È tuttavia doveroso verificare periodicamente il dettaglio di questa affermazione di carattere generale e confrontarsi con realtà simili a noi.

Parallelamente ai controlli che già vengono effettuati all'interno dell'Ente, in sede

È indispensabile avviare una riflessione sul sistema previdenziale e sull'allocazione del patrimonio dell'Ente

AdEPP è stato deciso di sviluppare un'attività di analisi su questo versante, avvalendosi anche di centri di ricerca di livello internazionale. La grande volatilità registrata sui mercati finanziari negli ultimi due anni, aldilà delle perdite che ha provocato, ha perlomeno avuto il pregio di spazzare via approcci superficiali e ottimistici al problema e costringere gli operatori a ragionare su scenari diversi, di cui è necessario cogliere tutta la complessità per poter trovare soluzioni efficienti.

2 *Già all'interno di questo numero del Notiziario è presente un inserto dedicato alla previdenza integrativa.*

Gen-Casse, la società costituita in collaborazione tra Assicurazioni Generali e alcuni enti di previdenza tra cui l'ENPAP, è ora una realtà operativa e i colleghi che lo desiderano possono, da subito, utilizzare questo importante strumento per costruire maggiori garanzie per la propria vecchiaia.

Ma l'impegno a costruire un solido sistema di tutela degli psicologi prosegue nella direzione di offrire anche forme di assistenza volontaria, quali l'assistenza sanitaria integrativa e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale e infortuni.

Ebbene, la logica (da noi fortemente sollecitata) della collaborazione tra enti di previdenza sta prevalendo anche in questo campo ed è ormai realistico affermare che nei prossimi mesi verrà costituito un ente, senza scopo di lucro, finalizzato a fornire soluzioni assistenziali/assicurative ai professionisti italiani.

3 *Nei prossimi mesi inoltre, verrà avviata la fase operativa di due importanti provvedimenti deliberati dal precedente Consiglio di amministrazione che hanno*

*superato positivamente il vaglio dei Ministeri vigilanti: **la Sanatoria per le irregolarità commesse dagli iscritti; il Regolamento per il Riscatto degli anni precedenti all'istituzione dell'ENPAP.***

Alla Sanatoria dedicheremo un prossimo numero del Notiziario ma soprattutto, a ogni iscritto che si trovi con qualche situazione di irregolarità sulla propria posizione, verrà inviato un dettagliato rendiconto con l'indicazione di quanto è necessario versare per mettersi in regola.

Un aspetto di questo provvedimento vorremo chiarire da subito: la sanatoria riguarda una riduzione delle sanzioni mentre l'importo dei contributi dovuti, ovviamente, non può subire decurtazioni.

Il riscatto degli anni di attività professionale precedenti all'istituzione dell'ENPAP è,

invece, un provvedimento atteso in modo particolare da chi aveva nel '96 un congruo numero di anni di libera professione alle spalle e desidera incrementare il proprio montante contributivo aumentando, quindi, l'entità della propria pensione. Si tratta di un istituto ordinario che

entra così all'interno delle previsioni regolamentari del nostro ente e che potrà essere utilizzato nel momento in cui il singolo iscritto riterrà opportuno farlo.

4 *Infine nei prossimi mesi inizieremo anche a sviluppare una verifica su alcuni regolamenti specifici dell'Ente, ponendo particolare attenzione al **Regolamento elettorale.** Appare in tal senso doveroso avviare per tempo una approfondita riflessione, anche alla luce dell'esperienza delle recenti elezioni, valutando con spirito aperto garanzie, vincoli e costi dell'attuale assetto.*

Come si vede i prossimi mesi si preannuncia-

Nei prossimi mesi verranno avviate le fasi operative di due importanti provvedimenti: sanatoria e riscatto degli anni precedenti all'istituzione dell'Ente

no con molti impegni e, proprio con la finalità di renderli massimamente operativi, il Consiglio di amministrazione ha deciso di attribuire al proprio interno, anche in seguito all'esperienza di lavoro comune maturata nel precedente triennio, specifici compiti. In questo senso anche il nostro Notiziario avrà un nuovo assetto editoriale e i colleghi Mario Rossini, del Consiglio di amministrazione, e Valeria La Via, del Consiglio di indi-

rizzo generale, sono stati nominati, rispettivamente, Direttore responsabile e Direttore editoriale.

A essi vanno i migliori auguri di buon lavoro affinché venga incrementato ulteriormente il rapporto e la comunicazione con gli iscritti che sempre più devono essere messi nella condizione di conoscere la vita e le attività dell'ENPAP e quindi, il proprio futuro previdenziale.

Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale

Comunicazione dei risultati
delle votazioni del 29, 30 novembre e 1° dicembre 2001

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dell'Ente, esaminato il verbale relativo alle operazioni di scrutinio redatto dal Seggio Elettorale Centrale da cui risulta esser stato superato il quorum pari ad un

sesto degli aventi diritto avendo votato 3.371 elettori, ha proclamato eletti nel Consiglio di amministrazione nell'ordine per numero di voti riportati:

	<i>numero voti</i>
HOULIS Demetrio	1.843
ROSSINI Mario	1.690
AZZOLINI Antonio	1.574
MOSCARA Paolo Antonio	1.533
CIOFI Rolando	1.026

Hanno altresì riportato voti:

<i>GALLIANO Donatella (*)</i>	<i>1.044</i>
<i>CRISPINO Stefano</i>	<i>1.000</i>
<i>BELLUSSI Germano</i>	<i>917</i>
<i>NOCENTINI Carlo</i>	<i>327</i>
<i>TOSCANO Clelia</i>	<i>217</i>
<i>LIVOLI Maura</i>	<i>146</i>

(*) vista la lettera a) del primo comma dell'art. 8 dello Statuto in cui si prevede che "non meno di uno e non più di due consiglieri sono nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 103/96 (ndr: e cioè dipendenti con attività libero professionale)", la dott.ssa Donatella Galliano, pur risultando quinta per numero di voti riportati, non può essere proclamata eletta in quanto già due altri candidati che la precedono si trovano a possedere i requisiti di cui all'articolo sopracitato. Pertanto, si procede scorrendo la graduatoria stabilita dai risultati elettorali.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

Il Presidente dell'Ente, esaminato il verbale relativo alle operazioni di scrutinio redatto dal Seggio Elettorale Centrale da cui risulta esser stato superato il quorum pari ad un sesto degli aventi diritto avendo votato 1.879

elettori per il Collegio 1-Nord, 1.044 elettori per il Collegio 2-Centro e 565 elettori per il Collegio 3-Sud e Isole, ha proclamato eletti nel Consiglio di indirizzo generale nell'ordine per numero di voti riportati:

Collegio 1-Nord

	<i>numero voti</i>
LA VIA Valeria	791
MICHIELIN Paolo	785
CALVANI Roberto	759
BOLDRINI Franco	746
RECROSIO Laura	723
ROSSI Cesare	718
BARRACCO Anna	648
FAORO Franco	621
BERGONZI Robert	575

Hanno altresì riportato voti:

<i>BASTELLI Chiara</i>	545
<i>BORGIALLI Laura</i>	538
<i>BRILLANTI Chiara</i>	545
<i>NOBILE FIDANZA Antonina</i>	433
<i>VIANO Bruno</i>	125

Collegio 2-Centro

	<i>numero voti</i>
LA PORTA Patrizia	387
DE MICHELE Floriana	374
CECCARELLI Giancarlo	367
GRECO Giovanni	337
CRIMINI Paola	313

Hanno altresì riportato voti:

<i>CALDERONE Aldo</i>	270
<i>NOCENTINI Carlo</i>	190
<i>VANNONI Sandra</i>	180
<i>CAVALLO Carlo Alberto</i>	110
<i>NOCERA Antonio</i>	21
<i>LIVOLI Maura</i>	20
<i>SMIRIGLIO Giuseppe</i>	20

Collegio 3-Sud e Isole

	<i>numero voti</i>
CAMERADA Vincenzo	189
CAVALLARO Guido	182
SPERANDEO Antonio	170

Hanno altresì riportato voti:

<i>AMICO Sergio Salvatore</i>	163
<i>MARU' Antonino</i>	155
<i>FORCILLO Silvano</i>	110
<i>TOSCANO Clelia</i>	46

Insediamiento del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito del rinnovo degli Organi statutari, in data 18/01/2002 si sono insediati i neoeletti componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale per il prossimo triennio.

Il Consiglio di amministrazione, che risulta essere composto dai dottori: Antonio Azzolini, Rolando Ciofi, Demetrio Houlis, Paolo Moscara e Mario Rossini ha provveduto ad eleggere:

Presidente dell'Ente - **dott. Demetrio Houlis**

Vicepresidente dell'Ente - **dott. Antonio Azzolini**

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

Il Consiglio di indirizzo generale, che risulta essere composto dai dottori: Anna Barracco, Robert Bergonzi, Franco Boldrini, Roberto Calvani, Vincenzo Camerada, Guido Cavallaro, Giancarlo Ceccarelli, Paola Crimini, Floriana De Michele, Franco Faoro, Giovanni Greco, Patrizia La Porta, Valeria La Via, Paolo Michielin, Laura Recrosio, Cesare Rossi e Antonio Sperandeo, ha provveduto a nominare:

Coordinatore del Consiglio - **dott. Cesare Rossi**

Consigliere Segretario - **dott. Vincenzo Camerada**

Attivo il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente

Regolamento e modulistica

Pubblichiamo il testo del Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente recentemente approvato dai Ministeri vigilanti.

Si tratta di un provvedimento atteso in modo particolare da chi aveva nel '96 un congruo numero di anni di libera professione alle spalle e desidera incrementare il proprio montante contributivo e quindi l'entità della propria pensione.

Consiste sostanzialmente nella possibilità di versare dei contributi previdenziali riferiti a tutti o a singoli anni di attività libero professionale svolta precedentemente all'istituzione dell'ENPAP ed a partire dall'anno di iscrizione all'Albo.

L'ammontare dei contributi da versare viene calcolato, in base a un criterio di praticità e verificabilità, sulla media dei redditi netti conseguiti e dichiarati all'Ente nel quinquennio

precedente la presentazione della domanda. Va ricordato che nel metodo di calcolo contributivo, utilizzato dall'ENPAP ai sensi della legge n.335/95, l'istituto del riscatto ha incidenza esclusivamente sull'entità del montante contributivo mentre risulta del tutto ininfluenza sul versante del calcolo dell'anzianità contributiva, elemento quest'ultimo rilevante invece all'interno del metodo di calcolo retributivo utilizzato prima della riforma del 1995.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che il "riscatto" è un istituto ordinario nel rapporto tra iscritto ed ENPAP e pertanto si può far valere in qualsiasi momento dopo aver effettuato cinque anni di versamenti contributivi.

È tuttavia evidente, in ragione del meccanismo degli interessi composti, che più anni intercorrono tra momento del riscatto ed età pensionabile, maggiore sarà l'effetto sull'entità della pensione.

REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEI PERIODI PRECEDENTI ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche)

Articolo 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione, possono richiedere il riscatto di tutti o dei singoli anni di attività libero professionale di psicologo effettivamente svolta precedentemente l'istituzione dell'Ente ed a partire dall'anno di iscrizione all'Albo.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di riscatto deve essere presentata su modulo appositamente predisposto dall'En-

te; lo stesso modulo deve prevedere, oltre ai dati dell'iscritto, idonea autocertificazione circa il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto con particolare riferimento alla titolarità dell'iscrizione all'albo ed all'effettivo esercizio dell'attività libero professionale di psicologo, anche se non svolta a titolo esclusivo.

Art. 3 - Contribuzione dovuta per l'operazione di riscatto

Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento sono a totale carico dei richiedenti.

Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato applicando alla media dei redditi netti conseguiti nel quinquennio precedente la domanda stessa, l'aliquota percentuale del contributo soggettivo vigente nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 1 bis, del Regolamento di previdenza.

Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui, rispettivamente, agli artt. 1, comma 5, e 27 del Regolamento di previdenza.

In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della richiesta.

Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed alla determinazione del relativo onere da versare.

Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà fornire accettazione dell'onere da versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5.

Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della domanda di riscatto.

Art. 5 - Pagamento dei contributi

L'accettazione dell'operazione di riscatto da parte dell'interessato deve essere accompagnata dal contestuale versamento del relativo onere contributivo.

Tale versamento può essere effettuato in soluzione unica per l'intero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in un numero di rate mensili per un periodo non superiore agli anni riscattati. In tal caso è dovuto il versamento di almeno tre rate

all'atto dell'adesione. Le rate successive saranno accreditate alla posizione dell'assicurato con le modalità di cui al successivo art. 6.

In ogni caso, qualora l'iscritto maturi o abbia maturato presso l'ente il diritto a pensione, l'erogazione di quest'ultima è subordinata alla preventiva estinzione dell'intero onere di riscatto.

Art. 6 - Effetti del riscatto

I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l'entità della contribuzione soggettiva utile agli effetti del montante contributivo.

Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale sono collocati tempo per tempo, negli anni in cui gli stessi sono stati effettuati, con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto all'ente.

Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dall'art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento di previdenza.

Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto

L'accettazione dell'onere di riscatto di cui al precedente art. 3 da parte dell'iscritto comporta l'irrinunciabilità al riscatto stesso.

Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolare modo nei casi di rateizzazione dell'onere, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni, soltanto gli anni per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo. Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati, su richiesta, all'interessato.

Art. 8 - Decesso del richiedente

Qualora intervenga il decesso dell'iscritto successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo, è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di previdenza, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto al precedente art. 6.

Prossimo l'avvio della sanatoria per le irregolarità contributive

In attesa di definire le scadenze di presentazione delle domande

Contenuti generali del provvedimento di sanatoria

Come già comunicato in precedenti numeri di questo Notiziario, il Consiglio di amministrazione dell'ENPAP, acquisito il parere dal Consiglio di indirizzo generale, con deliberazione del dicembre 2000 ha adottato uno specifico provvedimento per consentire la regolarizzazione degli obblighi di iscrizione, di dichiarazione e di contribuzione non regolarmente assolti limitatamente agli obblighi scaduti entro il 31 dicembre del 2000.

Si è voluto tenere conto, in questo modo, delle obiettive difficoltà di interpretazione, in sede di prima applicazione della legge n. 335/95 e del decreto legislativo n. 103/96, utilizzando quindi anche per gli psicologi una norma prevista nel decreto legislativo n. 509/94 che dà

facoltà agli enti di previdenza privati di ridurre, in particolari casi, gli effetti dei meccanismi sanzionatori previsti per gli iscritti che si trovino in condizioni di irregolarità.

L'approvazione del suddetto provvedimento da parte dei Ministeri vigilanti è tuttavia avvenuta alla fine del mese di dicembre 2001 e quindi, considerato il lasso di tempo trascorso tra l'adozione del provvedimento e l'approvazione ministeriale, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di intervenire ulteriormente e di estendere la sanatoria, originariamente riferita alle inadempienze dal 1996 al 2000, anche alle inadempienze verificatesi entro il 31/12/2001.

Ciò per evidenti ragioni di equità e omogeneità di trattamento degli iscritti e per favorire la capillare diffusione della conoscenza del provvedimento da parte di tutti gli interessati. Si resta pertanto in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale per il provvedimento di proroga, in relazione alla quale l'Ente provvederà a indicare tempestivamente le modalità e i tempi di adesione a tutti gli iscritti attraverso comunicazioni personali e, più in generale, a tutti gli interessati attraverso comunicazioni a mezzo stampa e diffusione delle informazioni presso gli Ordini regionali e provinciali.

Si ricorda in ogni caso che la sanatoria non interviene sui contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti, ma riguarda esclusivamente interessi e sanzioni

In attesa di poter rendere operativo il provvedimento adottato, con la finalità di favorirne la conoscenza da parte degli iscritti, si ritiene utile mettere a disposizione informazioni relative ai soggetti beneficiari e agli adempimenti che possono essere regolarizzati, alle previste modalità

di versamento degli importi dovuti e agli effetti prodotti dall'adesione alla sanatoria.

Chi può usufruire della sanatoria

Gli psicologi iscritti all'Ente ovvero gli psicologi che pur avendo titolo all'iscrizione non via abbiano ancora provveduto, possono usufruire dei termini previsti dal provvedimento in questione, al fine di poter regolarizzare la propria posizione presso l'Ente.

In tal modo coloro che si avvalgono della predetta facoltà di sanatoria, che consiste nel pa-

gamento – in via eccezionale – di sanzioni ridotte, non saranno più tenuti, relativamente agli adempimenti che formano oggetto di regolarizzazione, al versamento di importi ordinariamente previsti a titolo di sanzioni e interessi.

Si precisa, al riguardo, che restano esclusi dalla sanatoria gli adempimenti eventualmente già

regolarizzati in applicazione del regime sanzionatorio ordinario mediante l'avvenuto versamento delle relative sanzioni e/o interessi.

In relazione alle differenti tipologie di inadempienze l'adesione al provvedimento di sanatoria è consentita a due categorie di soggetti, ovvero:

<p>psicologi iscritti o che siano stati iscritti all'Ente, ovvero eredi di iscritti deceduti</p>	<p><i>Sono compresi in questa categoria coloro che hanno in atto l'iscrizione, i cancellati a qualsiasi titolo dall'Ente, e inoltre gli eredi degli iscritti deceduti. Rientrano in tale categoria anche coloro che pur essendo già iscritti (o essendolo stati) devono retrodatare gli effetti della propria iscrizione.</i></p>
<p>psicologi iscrivibili</p>	<p><i>In tale fattispecie sono compresi coloro i quali erano in possesso, per i suddetti anni, dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di previdenza dell'ENPAP e che non abbiano ancora perfezionato la loro iscrizione all'Ente, anche nel caso in cui siano successivamente venuti meno i requisiti per l'iscrizione.</i></p>

Psicologi già iscritti o che siano stati iscritti all'Ente, ovvero eredi di iscritti deceduti

Gli psicologi iscritti o che siano stati iscritti all'ente, ovvero i loro eredi, qualora intendano avvalersi della facoltà di sanatoria dovranno far pervenire, le relative domande su apposito modulo che l'Ente provvederà a divulgare, nonché provvedere al contestuale versamento dei contributi dovuti, di carattere soggettivo, integrativo e per il trattamento di maternità, con maggiorazione degli interessi legali al tasso pro-tempore vigente, oltre al tasso annuo del 5,5% da calcolarsi a partire dalle singole scadenze degli stessi contributi, fino alla data termine di presentazione della domanda di condono nonché gli eventuali importi sostitutivi delle sanzioni per omessa, infedele o tardiva comunicazione reddituale.

Psicologi iscrivibili

Coloro i quali, pur presentando i requisiti per

l'iscrizione all'Ente, non vi hanno ancora provveduto (anche nel caso in cui siano successivamente venuti meno i requisiti per l'iscrizione) potranno ricorrere alla sanatoria facendo pervenire la relativa domanda, nella quale indicare la data in cui ha avuto inizio l'attività libero professionale, l'entità dei redditi netti e dei corrispettivi lordi conseguiti, provvedendo al contestuale versamento degli importi dovuti a titolo di contributo soggettivo, integrativo e per il trattamento di maternità.

Una volta ricevuto il predetto modulo di domanda (corredato dai prescritti versamenti contributivi) e acquisiti i dati necessari, l'Ente provvederà a richiedere il pagamento degli interessi legali al tasso pro-tempore vigente, oltre al tasso annuo del 5,5% da calcolarsi a partire dalle singole scadenze dei contributi dovuti, fino alla data termine per la presentazione della domanda di condono e agli eventuali interessi di dilazione ove il richiedente si avvalga di tale facoltà nonché le sanzioni per omessa, infedele o tardiva comunicazione.

Gli adempimenti che possono essere regolarizzati

La sanatoria potrà essere richiesta per regolarizzare le inadempienze legate all'iscrizione, alle comunicazioni annuali del reddito e alla contribuzione dovuta. In particolare:

- a) omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione da parte di psicologo in possesso dei requisiti, non ancora iscritto, o retrodatazione dell'iscrizione da parte di soggetto già iscritto;
- b) ritardo, omissione, infedeltà dei modelli di comunicazione annuale del reddito e dei corrispettivi lordi (art. 11 del Regolamento di previdenza);
- c) ritardo o omissione totale o parziale dei versamenti contributivi (art. 10 del Regolamento di previdenza);
- d) acconto inferiore al dovuto nei casi di versamenti capienti rispetto al reddito netto e ai corrispettivi lordi effettivamente conseguiti dall'iscritto per l'anno di riferimento dell'acconto stesso.

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SOSTITUTIVE DI SANZIONI E INTERESSI ORDINARI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA

ANNO	TASSO D'INTERESSE LEGALE	INTERESSI SOSTITUTIVI	TOTALE
1998	5,0%	5,5%	10,5%
1999	2,5%	5,5%	8,0%
2000	2,5%	5,5%	8,0%
2001	3,5%	5,5%	9,0%
2002	3,0%	5,5%	8,5%

RITARDO, OMISSIONE, INFEDELTÀ DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DEL REDDITO E DEI CORRISPETTIVI LORDI

Entro il 60° giorno dalla scadenza

€ 10,33

Oltre il 60° giorno dalla scadenza

€ 51,65

OMESSA O TARDIVA ISCRIZIONE

(per i soggetti il cui obbligo è insorto a partire dal 01/01/2001)

€ 50,00

Inadempienze relative a versamenti in acconto inferiori al dovuto

Per gli psicologi già iscritti o che siano stati iscritti, ovvero eredi di iscritti deceduti, il provvedimento di sanatoria ha posto particolare attenzione agli adempimenti di contribuzione riferiti al versamenti d'acconto stabilendo espressamente che: “ *non comportano applicazione di interessi e sanzioni i minori versamenti effettuati in sede di acconto* (che a norma di Regolamento sono pari al 60% di

quanto versato per l'anno precedente,) *purché tali versamenti risultino capienti rispetto al reddito netto ed ai corrispettivi lordi effettivamente conseguiti dall'iscritto per l'anno di riferimento dell'acconto stesso*”.

Di conseguenza, se l'iscritto ha effettuato un versamento a titolo di acconto in misura inferiore rispetto al dovuto, laddove l'Ente abbia avuto modo di verificare che tale importo è congruente rispetto al relativo reddito, l'inadempienza in questione non comporterà applicazione di alcuna maggiorazione.

Si precisa che, anche in tale evenienza, resta ferma la sanzionabilità dell'acconto, qualora il relativo versamento non sia stato effettuato, ovvero sia avvenuto oltre il termine di scadenza normativamente previsto, limitatamente alla irregolarità derivante dall'omesso o ritardato pagamento.

Modalità di versamento degli importi dovuti

In tutti i casi previsti dal provvedimento di sanatoria le somme complessivamente dovute per capitali, interessi e sanzioni dovranno essere versate con le modalità sottoindicate, fatta salva, in tutti i casi, la possibilità di versamento in soluzione unica entro la stessa scadenza del termine per l'adesione al condono:

- a) fino a € **1032,91** di dovuto complessivo, in unica rata da versare contestualmente alla domanda di condono;
- b) oltre € **1032,91** di dovuto complessivo, in due rate di pari importo di cui la prima da versare contestualmente alla domanda di condono e la seconda entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima;
- c) oltre € **2065,83** di dovuto complessivo in tre rate di pari importo la cui prima da versare contestualmente alla domanda di

condono, la seconda e la terza rispettivamente entro sei e dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima.

Nei casi previsti alla lettera b) e c) saranno altresì dovuti, per il periodo di dilazione relativo alle rate successive alla prima, ulteriori interessi semplici al tasso dello 0,6% per ogni mese o frazione di mese da computarsi in misura fissa sull'importo complessivo delle stesse rate da corrispondere, calcolati a partire dalla data ultima per la presentazione della domanda fino alla scadenza del termine ultimo

per il pagamento delle suddette rate.

Vogliamo sottolineare, come ricordato in apertura, che siamo in attesa della autorizzazione ministeriale alla proroga dei termini di applicazione della sanatoria e quindi che solo in relazione ad essa potranno essere comunicate le scadenze di presentazione delle relative domande

Gli effetti prodotti dall'adesione alla sanatoria

Va precisato, in primo luogo, che il ricorso alla sanatoria prevede l'obbligo di regolarizzare, per ciascuna annualità, tutti gli adempimenti non correttamente effettuati dall'iscritto per lo stesso anno. Ciò vuol dire che per poter considerare interamente sanati gli obblighi riferiti a un determinato anno, l'interessato dovrà provvedere a definire tutte le inadempienze verificatesi per tale periodo contributivo.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Pubblichiamo alcuni stralci di quanto dichiarato dal Ministro del lavoro alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che testimoniano l'ampiezza del dibattito in atto.

In particolare riteniamo interessante soffermarci sui principi ribaditi in sede di Unione Europea che auspichiamo abbiano poi una ricaduta coerente con le scelte che verranno assunte nel nostro Paese, in modo specifico per quanto attiene gli enti di previdenza privati come l'ENPAP.

In sostanza il nodo che noi da tempo poniamo all'attenzione del mondo politico ed economico è come coniugare prestazioni pensionistiche decorose con la tenuta finanziaria del sistema.

“...In particolare, il trattato di Nizza, pur introducendo alcune innovazioni nel campo della protezione sociale, ha mantenuto detta materia di competenza esclusiva degli Stati membri; tuttavia, il contesto europeo ha assunto, nell'ultimo biennio, maggiore importanza influenzando notevolmente anche evoluzioni normative a livello nazionale. Nello specifico, va menzionata la seduta del giugno 2001, tenutasi a Gothenborg, nella quale il Consiglio europeo, affrontando la questione pensionistica, ha adottato i seguenti principi:

- salvaguardare la capacità dei sistemi pensionistici di fornire ai pensionati e alle persone a loro carico redditi certi e adeguati e garantire agli anziani condizioni di vita accettabili, anche attraverso sistemi di assistenza sanitaria;

- mantenere la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, prevenendo le conseguenze dell'andamento demografico sfavorevole, in modo da non compromettere la stabilità di finanza pubblica né il rispetto degli obiettivi fiscali, di bilancio e di equa ripartizione intergenerazionale delle risorse;
- rendere i sistemi pensionistici più flessibili, in modo che possano adeguarsi alle mutevoli esigenze della società e dei singoli individui.

Tali linee sono state, inoltre, confermate nell'ultima riunione informale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali tenutasi a Burgos il 19 gennaio u.s., dove è stato ribadito l'impegno dell'Italia nell'applicazione del “metodo aperto di coordinamento”. Particolare attenzione deve essere dedicata all'identificazione dei parametri e degli indicatori di riferimento, che devono essere non solo di tipo finanziario ma anche di tipo sociale. Sul versante pensionistico si rilevano nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri:

- iniziative di promozione della previdenza complementare, retta dal sistema a capitalizzazione, che affiancano i sistemi di base a ripartizione, al fine di attuare meccanismi che bilancino gli oneri crescenti di questi ultimi e attutiscano l'atteso “choc demografico” previsto per gli anni futuri;
- politiche sociali, intese a limitare l'esclusione dei lavoratori anziani dal mercato del lavoro, incentivando la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- iniziative volte a favorire l'elevazione del reddito minimo con rimodulazione dei requisiti di accesso;

- introduzione di iniziative di riduzione del costo del lavoro attraverso tagli selettivi degli oneri sociali.

In coerenza con detti principi intende muoversi la linea di riforma previdenziale attraverso l'acquisizione, da parte del Governo, delle deleghe contenute nel disegno di legge (A.C. n. 2145) presentato all'esame parlamentare.

Per quanto riguarda il profilo delle competenze di gestione delle forme di previdenza, va posto l'accento sulla delega, anch'essa nel disegno di legge A.C. n. 2145, funzionale all'accorpamento di enti e gestioni in atto ampiamente diversificate per i casi in cui dovessero emergere finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari.

Si tratterà, cioè, di operare per migliorare la qualità del prodotto previdenziale nel cui ambito va certamente ricompreso il contributo della riduzione dei costi di gestione che potrà più facilmente trovare attuazione anche in momenti unificanti sotto il profilo decisionale e con riferimento all'utilizzazione coordinata di risorse umane e strumentali.

È certamente, tale tipo di operazione di ampia portata, poiché sarà imprescindibile conciliare le auspiccate unificazioni con la salvaguardia delle peculiarità che pure sussistono nel campo previdenziale come ripercussione delle tipicità lavorative. È già noto alla Commissione che la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nel sistema vigente, è affidata, da un lato, agli enti pubblici disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (INPS, INAIL, INDAP E IPSEMA) cui occorre aggiungere l'ENPALS e l'INPDAI, e, dall'altro, agli Enti, già pubblici, privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in quanto non fruitori di finanziamenti pubblici, cui si sono aggiunti, anch'essi in regime di autofinanziamento, gli Enti di previdenza dei liberi professionisti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La legge n. 335 del 1995, nel perseguire l'obiettivo della stabilizzazione

della spesa previdenziale, ha introdotto criteri di armonizzazione tra forme previdenziali, talora assai differenziate, relative a diverse categorie di assicurati, dettando, altresì, elementi di collegamento al sistema generale anche per le forme obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali aventi personalità giuridica di diritto privato (art. 3, comma 12). Le misure di armonizzazione sin qui adottate mediante la legislazione delegata hanno raggiunto livelli certamente significativi ma comunque suscettibili di miglioramento. Secondo quanto verificato dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale "i tassi di variazione della spesa pensionistica pubblica, al netto degli effetti dovuti all'indicizzazione,...si sono significativamente ridotti negli ultimi anno per...interventi di forma". In particolare, il Nucleo ha osservato che suddividendo gli anni novanta in tre periodi: 1990-1992 (prima delle riforme), 1993-1997 (riforme Amato e Dini), 1998-2000 (finanziaria del Governo Prodi), i rispettivi tassi di crescita sono stati del 6,1 per cento, 3,8 per cento e 1,9 per cento. Conseguentemente, anche il rapporto tra spesa pensionistica e PIL ha mostrato una chiara tendenza alla stabilizzazione, nonostante i tassi di crescita dell'economia siano stati piuttosto modesti. Sulla base delle previsioni di medio-lungo periodo – osserva ancora il Nucleo di valutazione – "si vede, come il rapporto tra spesa pensionistica e PIL sconterà con un innalzamento l'effetto delle tendenze demografiche. Se confrontata con la media dei Paesi dell'UE, tale crescita risulta però relativamente modesta, non superando i due punti percentuali, e mette in luce l'efficacia delle riforme strutturali attuate negli anni passati, in particolare l'eliminazione dell'indicizzazione alla dinamica reale delle retribuzioni e l'introduzione del sistema contributivo". Tale rappresentato quadro di assieme costituisce il presupposto dell'indagine in relazione al quale potranno definirsi quelle iniziative relative all'organizzazione della previdenza italiana, ivi comprendendo momenti di aggregazione o accorpamento per i casi in cui la consegu-

ta armonizzazione consenta di individuare indicatori di omogeneità. Nel contesto della riorganizzazione si collocano le iniziative delineate nella delega, ivi compresa la scelta del modello di gestione per gli enti previdenziali pubblici tra il c.d. sistema “dualistico” rispetto al sistema c.d. “monistico”, previsti a livello comunitario dal regolamento sulla Società europea, adottato nell’ottobre u.s.. Trattasi di esaminare, con dovuto approfondimento, se convenga, come è in atto, distinguere un momento di propulsione di politica gestionale rispetto al momento di gestione in senso stretto ovvero se non preferire, come anche prefigurato nello schema di Società europea, un unico organo di direzione che ricorda la figura dell’amministratore delegato in seno alle società di capitale. Va, peraltro, verificato se non sia da sostenere, a seguito di una più attenta analisi, l’ipotesi di ripristino dello schema organizzativo previsto dalla legge n. 88 del 1989, che implica la presenza delle parti sociali negli organi di amministrazione. Su questa problematica, come più volte da me sostenuto, e da ultimo anche in occasione del Consiglio informale dei Ministri del lavoro, ogni iniziativa, scelta o determinazione rimane aperta agli apporti provenienti dalle più diverse direzioni e ancor più da codesta Commissione, per l’autorevolezza che Essa riveste.

Voglio ora rappresentare alcune considerazioni sullo stato e sulle prospettive della previdenza privatizzata che, come è noto, attiene essenzialmente alla tutela dei liberi professionisti. Il regime pubblico della gestione della previdenza obbligatoria ha svolto nel passato un ruolo di fondamentale importanza a beneficio dello sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Non va, infatti, dimenticato come buona parte del recupero di competitività nello scenario economico mondiale, conseguito dal dopoguerra ad oggi, è stato il frutto della vitalità imprenditoriale di grandi e piccole aziende, di reti articolate di interessi economici. Vitalità che è stata resa possibile ed ef-

ficace dalla “copertura” che lo Stato ha saputo offrire al singolo e d agli interessi collettivi. La sicurezza offerta a tutti è stata componente essenziale della disponibilità ad investire sul futuro. La crisi del sistema previdenziale pubblico e la percezione della differenza tra interesse pubblico alla promozione degli enti ed interesse pubblico alla gestione degli stessi, maturata alla fine degli anni ’80, ha concretizzato il processo di privatizzazione di talune forme di previdenza. A fronte della riconosciuta privatizzazione agli enti interessati è stato fatto divieto di attingere a finanziamenti pubblici per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. La platea degli iscritti agli enti di previdenza privatizzati ha registrato negli ultimi anni una continua crescita, in controtendenza con quanto avvenuto per le maggiori gestioni pubbliche. Il numero dei pensionati è ancora pari a poco meno di un quarto degli attivi anche se tale rapporto è destinato a deteriorarsi in conseguenza delle trasformazioni demografiche attese per i prossimi anni. Al momento, gli enti privatizzati presentano tutti una soddisfacente situazione finanziaria: i bilanci consuntivi e previsionali riportano un avanzo economico. Il rapporto tra entrate contributive e spese previdenziali presenta una generale condizione di equilibrio. Negli anni a venire, gli enti privati dovranno però sicuramente adottare interventi più incisivi di autonormazione mirati a garantire la sostenibilità finanziaria delle gestioni. Attualmente, infatti, i fondi sono caratterizzati da una forte base contributiva, distribuita in classi di età anagrafica e anzianità contributiva sostanzialmente giovani, erogano un numero di trattamenti previdenziali di gran lunga inferiori rispetto ad una situazione di pieno regime. Il trascorrere del tempo implicherà un consistente incremento dei flussi di spesa per i trattamenti previdenziali e un impoverimento della base contributiva, con conseguente decremento delle entrate connesse al progressivo saturarsi del mercato del lavoro di alcuni settori del mondo professionale. Gli effetti negativi connes-

si alla maturazione demografica degli enti saranno visibili nel medio-lungo termine.

Quanto più saranno tempestivi gli interventi correttivi, che si affiancheranno a quelli già posti in essere, tanto più potrà essere progressiva, equa e graduata nel tempo la loro correzione. Ma allora sarà necessario implementare l'attività di controllo interno che gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, avranno posto in essere con le tecniche della reingegnerizzazione e del reporting direzionale. Ad essa dovrà affiancarsi l'attività di controllo degli Organi esterni deputati alla vigilanza che può utilmente esercitarsi a livello amministrativo non solo attraverso l'esame dei dati contabili e delle indicazioni dei bilanci tecnici, così come già previsto dal decreto n. 509/1994, ma anche mediante l'individuazione di indicatori extracontabili che consentano di monitorare le vicende più significative degli Enti.

Problema peculiare alla privatizzazione è quello della "doppia tassazione", così definita in quanto comporta percussione fiscale sia sui trattamenti pensionistici

che sugli utili delle gestioni patrimoniali degli enti. Il sistema fiscale, infatti, oggi incide per il 12% sugli utili derivanti dall'attività di gestione del patrimonio mobiliare e per il 37% sugli utili della gestione patrimoniale immobiliare, oltre, naturalmente, a tassare le prestazioni pensionistiche alla fonte.

Il problema già rilevato dalla precedente Commissione non può essere condiviso in linea di principio, attesa l'equiparazione delle funzioni previdenziali degli Enti pubblici e di quelli privati, anche se va verificata la sua compatibilità nel quadro della finanza pubblica allargata. Altra questione in sospenso sulla quale voglio porre l'accento, è la domanda di potenziamento della tutela assicurativa degli iscritti che proviene dagli Enti per la realizzazione della gestione diretta della previdenza complementare nonché della gestione di ulteriori sistemi di libero risparmio di tipo assicurativo. Sono questi profili additivi di previdenza per i quali va posto in essere un adeguato momento di riflessione per motivi di sistematicità sia con riferimento all'ordinamento nazionale che in relazione del quadro comunitario della materia."

Cosa scrivono di noi

Questa pagina è dedicata alla diffusione di articoli pubblicati sulla stampa nazionale in materia di previdenza con particolare riferimento a quella privata dei professionisti.

La finalità è quella di aiutarci a contestualizzare, in un panorama ben più ampio e complesso, le iniziative e i dibattiti che si sviluppano all'interno dell'ENPAP.

Presentiamo sei pezzi estratti da "Il Sole24Ore" che trattano temi di particolare attualità per i professionisti.

Le problematiche e i rischi che la cosiddetta "devoluzione" potrebbe determinare nel mondo delle professioni e degli enti a previdenza privati; lo stato dell'arte sulla totalizzazione che sempre molto interessa i colleghi; e infine due tematiche più generali che hanno tuttavia una evidente ricaduta anche sull'ambito previdenziale: l'applicazione dell'IRAP, la recente sentenza della Corte di Giustizia europea sui tariffari professionali e la proposta di riforma della previdenza americana.

da Il Sole 24 Ore di giovedì 17 gennaio 2002

«Le Casse dei professionisti a rischio "devolution"»

Rischio devolution per le libere professioni. Nel corso dell'audizione che alcuni rappresentanti delle categorie professionali hanno avuto ieri alla commissione Affari costituzionali del Senato il pericolo è emerso con forza. A farsene in qualche modo interprete è il presidente Adepp (l'Associazione delle Casse private) Maurizio de Tilla che sottolinea come il passaggio a una potestà normativa concorrente possa creare delle incongruenze se le regioni avranno mano libera su una serie ampia di materie che riguardino un po' tutti i professionisti e, per questo, sottolinea come ci vorrebbe un disegno di legge quadro che identifichi in maniera precisa le materie affidate alla competenza locale e quelle che, invece, rimarranno nelle mani dello stato. Davanti al presidente della commissione Andrea Pastore (Forza Italia) si sono seduti tra gli altri i presidenti delle Casse previdenziali di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro: rispettivamente Adelio Bertolazzi, Luciano Savino e Vincenzo Miceli. Da tutti sono state sottolineate le preoccupazioni di de Tilla. Le perplessità nascono dalla mancata cornice nella quale potrebbero muoversi interventi regionali

che, per esempio, fossero tesi a ridisegnare potenziali aree o settori di intervento professionale specifico; oppure ancora se, sul piano più strettamente fiscale, venissero adottate misure penalizzanti o anche agevolative per una categoria rispetto all'altra, magari facendo leva sulle varie possibilità di addizionali. Insomma, il pericolo paventato è quello di avere una legislazione a macchia di leopardo che, sottolinea Bertolazzi, potrebbe "portare alterazioni al quadro demografico sul quale si regge ogni sistema di previdenza finanziato a ripartizioni, sia esso erogatore di prestazioni misurate in base al metodo contributivo o retributivo". Di qui la sollecitazione alla commissione affari costituzionali per una particolare attenzione a una prospettiva di intervento che tenga conto delle eventuali ripercussioni sul versante previdenziale di categoria di interventi che apparentemente avrebbero poco a che vedere con il sistema pensionistico. Il decentramento – spiega Bertolazzi – deve comunque essere combinato con un elemento di solidarietà che tenda a ridurre la disparità tra le diverse aree del Paese. E, per mettere in evidenza i rischi che una legislazione poco attenta può magari inconsapevolmente comportare, le Casse hanno sottolineato il precedente del decreto del ministero degli Interni del 25 maggio 2001 che "senza consultare i titolari, per legge, delle moda-

lità di incasso contributivo, cioè le Casse di previdenza private, ha sconnesso i tempi e i modi di incasso contributivo relativamente a una quota apprezzabile di nostri iscritti”. Inoltre sul punto i singoli enti locali stanno adottando tempi di pagamento e modalità di versamento dei contributi per i liberi professionisti amministratori locali ancora indefiniti. Sulla materia previdenziale complementare, ha ancora dichiarato in commissione Bertolazzi, non è accettabile che si creino concorrenza sleali tra bacini sociali regionali, in condizioni di deregolamentazione normativa.

*da Il Sole 24 Ore di sabato 19 gennaio 2002
Il Sottosegretario al Welfare Brambilla conferma l'intenzione di inserire nel "collegato" la somma gratuita degli spezzoni contributivi*

«Casse, totalizzazione avanti tutta»

Ma agli Enti verrà data la possibilità di gestire fondi pensione. Verso l'eliminazione del prelievo sugli investimenti

Nessun passo indietro sulla totalizzazione. In particolare, sul progetto di consentire la somma gratuita dei contributi previdenziali sparsi in più gestioni ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Basterà – nelle intenzioni del sottosegretario al Welfare, Alberto Brambilla – raggiungere uno dei due requisiti: 65 anni di età o, complessivamente, 40 anni di contributi. A quel punto i fondi presso cui sono stati versati i contributi dovranno pagare la loro quota di pensione, calcolata secondo il criterio – retributivo o contributivo – valido per gli iscritti “ordinari”.

“L'Italia – dice Brambilla – è non solo il Paese dei campanili ma anche delle Casse di previdenza. Il Governo deve contemperare due interessi. Occorre riconoscere il diritto alla pensione a un professionista che si ritrova, avendo cambiato lavoro ed ente previdenziale di riferimento, con spezzoni contributivi. Nello stesso tempo bisogna salvaguardare gli equilibri finanziari delle Casse, che pagheranno pro quota, utilizzando il metodo specifico di ogni ente”.

Unica eccezione alla totalizzazione il mancato raggiungimento di cinque anni di versamenti. Gli adempimenti avrebbero, infatti, un costo sproporzionato rispetto all'assegno da corrispondere al pensionato. “In quel caso – precisa Brambilla – resta aperta la possibilità di ricongiungere a titolo

oneroso lo spezzone inferiore a cinque anni con i contributi presso un'altra gestione. Si coniuga cioè la ricongiunzione con la totalizzazione”. La nuova totalizzazione prefigurata da Brambilla estende dunque le chance rispetto all'articolo 71 della legge 388/2000, che concede lo possibilità solo a coloro che hanno compiuto 65 anni di età e non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna gestione. Una limitazione forte: nel caso di Casse con regime contributivo cinque anni di versamenti sono sufficienti a escludere la totalizzazione. Tuttavia, il regolamento previsto dalla legge 388/2000 verrà probabilmente varato come disciplina-ponte (si veda la scheda).

La nuova totalizzazione – cui Brambilla sta lavorando da mesi – potrebbe essere introdotta con un emendamento al disegno di legge delega sulla previdenza (uno dei “collegati” alla Finanziaria 2002). Il dibattito sulla riforma delle pensioni ha infatti catalizzato gli sforzi del Governo, rendendo impossibile dipanare il nodo totalizzazione in tempo utile per il varo della delega da parte del Consiglio dei ministri. Come contropartita all'onere derivante dall'estensione della totalizzazione, il Governo prepara agevolazioni fiscali, sollevando le Casse dalla tassazione sulle plusvalenze derivanti dagli investimenti mobiliari e immobiliari. A quel punto l'imposizione verrà applicata solo sulle prestazioni corrisposte ai pensionati. Sempre il disegno di legge collegato potrebbe sancire l'ingresso delle Casse nella previdenza complementare di categoria, consentendo ampi risparmi sui servizi amministrativi di raccolta, già implementati per la gestione dell'assicurazione obbligatoria.

La totalizzazione secondo lo schema di regolamento della legge 388/2000

Ambito di applicazione - La totalizzazione dei contributi sparsi in due o più gestioni è consentita quando i versamenti, considerati separatamente, non sono sufficienti per la liquidazione di una pensione autonoma (vecchiaia e trattamento pensionistico per inabilita'), a condizione che almeno una quota della prestazione sia liquidabile col sistema retributivo. La totalizzazione deve riguardare tutti gli spezzoni contributivi. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, se accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.

Le regole di calcolo - Le quote di pensione pagate da ciascuna gestione sono determinate secondo le regole vigenti in ciascuna, in proporzione alle anzianità contributive.

L'integrazione - La gestione che corrisponde la quota di maggiore importo, calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo INPS e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Il pagamento - Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore.

da Il Sole 24 Ore di martedì 05 febbraio 2002
L'interpretazione del fisco ha spiazzato quanti non hanno pagato il primo acconto per il 2001

«Contro l'IRAP dei professionisti si annunciano aspre battaglie legali»

Un'aspra battaglia legale attende coloro che, forti di una sentenza della Corte costituzionale, non hanno provveduto a pagare il primo acconto dell'Irap per il 2001 e sono stati spiazzati dalla lettura che l'Agenzia delle entrate ha voluto offrire con la risoluzione n. 32/ E del 31 gennaio 2002. Anche se, viste le discutibili condizioni di incertezza presenti sull'argomento, non potrà negarsi a costoro almeno l'applicazione dell'esimente prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997 in merito all'inapplicabilità delle sanzioni. L'agenzia ha cercato di ridurre al massimo la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001. Ma il suo intervento (si veda a questo proposito *Italia Oggi* di sabato 2 febbraio) ha sollevato non poche perplessità. L'Irap, infatti, è un tributo che si applica a ogni tipo di attività, sia essa strettamente professionale che imprenditoriale, solo se il valore aggiunto è comunque realizzabile a prescindere dall'apporto del "titolare" in quanto, per l'appunto, l'organizzazione è tale e tanto autonoma da non richiedere il suo apporto. Si tratta, in buona sostanza, di tassare un valore riconducibile alle componenti materiali e immateriali dell'azienda o della professione in quanto vanno da soli. Il passaggio fondamentale della sentenza della Corte costituzionale è questo: è possibile ipotizzare un'attività

di lavoro autonomo svolta da un professionista volta di volta in volta soppesata al fine di individuare la presenza o meno di quella organizzazione per configurare l'imponibilità ai fini Irap si dice semplicemente che "l'esistenza pur minima del requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo, alla quale viene spesso fatto riferimento per differenziare tale attività da quella di lavoro dipendente". Cioè a dire che nessuna discussione deve essere intavolata nel momento in cui ci si trova di fronte ad una attività di lavoro autonomo, in qualsiasi modo organizzata. La tesi è tuttavia vacillante soprattutto allorché il ministero cerca di spiegare a quali casi, concretamente, possa applicarsi la sentenza della Corte costituzionale, che un qualche valore dovrà pur averlo. Ebbene si legge che le attività professionali che possono essere svolte senza alcuna organizzazione sono esclusivamente quelle rese dai collaboratori coordinati e continuativi. Ossia, testualmente, "quelle attività che ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. A), del Tuir, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2000, erano qualificate quali attività a contenuto intrinsecamente artistico o professionale, svolte senza impiego di mezzi propri". In tale contesto resta solo da chiarire perché la Corte costituzionale si sia scomodata al punto di pronunciare una lunga e articolata sentenza in ordine ad un argomento che avrebbe potuto semplicemente essere liquidato in due parole. Anzi non si capisce, stante il tenore dell'interpretazione ministeriale, il bisogno di trovare una esclusione alle attività di lavoro autonomo svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa quanto già tale ultima categoria, per intero, non è soggetta all'Irap. Cioè a dire che se fosse valida la tesi ministeriale sarebbe stato sufficiente escludere dall'ambito di applicazione del tributo direttamente ed esclusivamente le collaborazioni coordinate e continuative, senza discettare sul significato del concetto di autonoma organizzazione.

da Il Sole 24 Ore di mercoledì 20 febbraio 2002 di Sabino Cassese

«La Corte UE salva le tariffe dei professionisti»

I professionisti sono imprenditori ai fini delle norme comunitarie sulla concorrenza. Gli ordini pro-

fessionali sono, quindi, associazioni di imprese, non imprese esse stesse o gruppi di imprese. La disciplina della concorrenza non si applica, però, meccanicamente alle professioni. Se un ordine professionale non fissa esso stesso le tariffe, ma le propone al Ministero, che poi, a sua volta, decide, non si può dire che lo Stato agevoli la conclusione di accordi in contrasto con la disciplina della concorrenza. Inoltre, non si può ritenere una restrizione della concorrenza il limite posto alla collaborazione tra avvocati e revisori dei conti perché “l’avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse a una struttura avente anche la funzione di rendere conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli è intervenuto e di certificarli”.

Principi coraggiosi, decisioni prudenti

Le due questioni, sorte l’una in Italia e l’altra in Olanda, nascevano dai molti vincoli che proteggono l’esercizio delle professioni. Quelli olandesi si riferiscono alla possibilità di istituire studi integrati di avvocati e di revisori dei conti. Quelli italiani alla procedura di determinazioni delle tariffe professionali degli avvocati, proposte dal Consiglio nazionale, ma approvate dal ministero. La Corte di giustizia ha seguito una strategia giudiziaria spesso adottata, quella di stabilire e ribadire principi, senza però farne discendere subito e direttamente tutte le conseguenze. Questa strategia presenta il vantaggio di non forzare gli ordinamenti nazionali, obbligandoli ad adeguarsi all’ordinamento comunitario lentamente e in modo non centralistico e spostando, quindi, nel tempo e in sede decentrata l’applicazione dei principi sulla concorrenza. La Corte avrebbe potuto andare più a fondo e, ad esempio, considerare se il ministero italiano della Giustizia svolge una propria e indipendente analisi, o si limita, invece, a mettere lo spolverino sulle tariffe volute dagli Ordini. Non l’ha fatto, per seguire la sua politica di “autolimitazione”, nella speranza che dal principio non la Corte stessa, ma gli ordinamenti nazionali facciano discendere le conseguenze implicite. I limiti alle associazioni interprofessionali e la possibilità che gli Ordini propongano le tariffe all’autorità pubblica sono salvi; tuttavia, è

evidente che l’affermazione del principio della natura imprenditoriale dell’attività professionale può scardinare da sola gran parte delle barriere attuali all’apertura alla concorrenza del settore delle professioni. Valutati gli aspetti positivi e la cautela di queste sentenze, resta da dire delle loro implicazioni nel nostro ordinamento. Dove si registra una pausa nel processo di riordino delle professioni. Due testi sono caduti nel dimenticatoio. L’attuale Governo, pur avendo esposto il proprio punto di vista, non ha messo la questione all’ordine del giorno. L’Autorità della concorrenza insiste sulla sua posizione, simile a quella dell’Unione europea, ma si scontra con limiti legislativi, che non può travalicare. I giudici procedono in ordine sparso. Anche gli Ordini sono divisi: alcuni difendono a spada tratta gli attuali ordinamenti e altri ritengono che possa essere adottato qualche cambiamento nel senso della liberalizzazione. E la conseguenza è che questo, come tanti altri nostri problemi, rimane prigioniero delle opposizioni astratte e spesso ideologiche e resta a bagnomaria.

*da Il Sole 24 Ore di mercoledì 20 febbraio 2002
di Maria Carla De Cesari*

Salve le tariffe dei professionisti. La Corte di Giustizia, con una sentenza sugli avvocati, ha infatti giudicato gli onorari fissati per legge, misure statali non soggette alle norme sulla concorrenza. La Corte ha anche riconosciuto che il vertice degli avvocati può porre limiti alle associazioni interprofessionali.

«Professioni la UE assolve le tariffe»

La norma statale non lede la concorrenza. In salvo anche i limiti alle multi-attività imposti dalla legge olandese

Secondo la Corte di giustizia del Lussemburgo sulle tariffe degli avvocati italiani non si applicano le norme Ue a tutela della concorrenza. Non perché i legali sfuggano alla definizione comunitaria di impresa, ma perché il processo di formazione dei corrispettivi minimi e massimi, di regola inderogabili, non è delegato tout court al Consiglio nazionale forense. Sulla proposta dell’organizzazione di categoria si esercita, infatti, il controllo del ministero della Giustizia. Il che qualifica la tariffa – varata attraverso un Dm – come “misura statale”, cui non si applica l’articolo 85 (e 5) del Trattato Ce. Si è conclusa ieri, con un salvacondotto per le tariffe forensi, la causa av-

viata dal pretore di Pinerolo (procedimento C-35/99). E sempre ieri i giudici del Lussemburgo hanno riconosciuto il potere di un organo di vertice degli avvocati (olandesi, in questo caso) di imporre agli iscritti, con regole deontologiche vincolanti, il divieto di costituire associazioni con altri professionisti “incompatibili”, fonte di probabili conflitti di interesse (causa C-309/99, di cui riferiamo nell’altro articolo). In particolare, i revisori dei conti non sono tenuti al rispetto del segreto professionale come gli avvocati: questo elemento può costituire un vulnus all’indipendenza e al rapporto fiduciario nei confronti del cliente cui è tenuto l’avvocato. Dunque, per sfuggire al conflitto di interesse è lecito, nonostante le norme sulla concorrenza, stabilire un limite strutturale a una concentrazione accentuata degli studi legali. Anche a scapito delle possibili sinergie professionali e delle economie di scala.

Le tariffe sono “misure statali”. Il pretore di Pinerolo aveva posto alla Corte due quesiti: se le tariffe degli avvocati rientrano tra gli accordi tra imprese e loro associazioni vietate dall’articolo 85, n. 1 del Trattato, e se eventualmente a questi accordi possa essere applicata la deroga dello stesso articolo, al n. 3, per quanto riguarda le intese che contribuiscono a promuovere il progresso tecnico o economico. Tuttavia, per la Corte la tariffa non rientra nella sfera dell’articolo 85, in quanto il progetto elaborato dal Consiglio nazionale forense è privo di forza vincolante. “In mancanza di approvazione da parte del ministro – argomentano i giudici del Lussemburgo – il progetto di tariffa non entra in vigore”, restando valida la precedente. “Per questo motivo, il ministro ha il potere di far emendare il progetto dal Consiglio nazionale forense. Inoltre, il ministro – chiarisce la Corte – è assistito da due organi pubblici, il consiglio di Stato e il Cip, dai quali deve ottenere un parere prima di qualsiasi approvazione della tariffa”.

Il ruolo dei magistrati. Tra l’altro, fa notare la Corte, il regio decreto legge 1578/1933 prevede che la liquidazione degli onorari è affidata al giudice, in base alla gravità e alla complessità delle questioni trattate. Il magistrato, inoltre, può derogare in casi eccezionali dai limiti minimi e massimi. Insomma: “non si può affermare che lo Stato italiano abbia delegato a operatori privati la

responsabilità di prendere decisioni di intervento nel settore economico, il che porterebbe a privare del suo carattere statale la normativa”. Seguendo il “filo” della sentenza viene confutato, in questo ambito, l’eventuale ruolo “pubblico” svolto dal Consiglio nazionale forense, il cui interesse – si ammette implicitamente – è di natura privata.

La differenza rispetto agli spedizionieri doganali. Proprio il ruolo esercitato dall’autorità pubblica costituisce il discrimine rispetto alla causa c-35/96, che ha visto la condanna del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e dell’Italia. Questi sono professionisti intellettuali, secondo la definizione che ne ha dato durante il processo il Governo italiano, e sono imprese secondo l’accezione comunitaria, come ha riconosciuto, nel 1998, la Corte. In effetti la legge 1612 del 1960 stabiliva che “ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi...da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa”, inderogabile. Secondo i giudici le tariffe non sono altro che decisioni di un’Associazione di imprese, ratificata da un decreto del ministero delle Finanze, che non aveva potere di intervento. **Un viatico per la riforma delle professioni.** Al ministero della Giustizia si è tirato un sospiro di sollievo. “Prendiamo atto con soddisfazione – ha detto il sottosegretario Michele Vietti – che per la Corte le tariffe degli avvocati non sono in contrasto con le norme del Trattato relative alla concorrenza, in quanto lo Stato, proprio attraverso il ministero della Giustizia, esercita un controllo non formale”. Non solo: la pronuncia Wouters incoraggia il legislatore nell’impostare una legge –quadro sulle professioni “che fa riferimento agli Ordini come enti di garanzia delle regole deontologiche e di tutela dell’utente. In particolare – ha commentato Vietti – è rilevante che la Corte abbia riconosciuto come la professione forense non sia assimilabile tout court all’attività di impresa, ma richieda regole deontologiche”, che apportano anche divieti alla libertà di organizzazione. Dopo due sentenze, per Vietti la strada per la riforma delle professioni ha imboccato una discesa. “Attendiamo la proposta di riforma elaborata dal Cup (il Comitato che riunisce gli Ordini). Il Governo – ha concluso Vietti –

intende essere un interlocutore attivo, ma senza tentazioni dirigistiche e senza espropriare il Parlamento dell'iniziativa”.

da *Il Sole 24 Ore* di venerdì 01 marzo 2002 di Marco Valsania
Sicurezza Sociale-Il Presidente rilancia la proposta di riforma sulla previdenza pubblica

«Più privato nelle pensioni USA»

Cautele dopo il crack della Enron - Democratici contrari

L'amministrazione Bush ha rilanciato la sua proposta di riforma della previdenza americana, fondata su una parziale privatizzazione del social security, nonostante prima le tensioni di Borsa e poi lo scandalo Enron abbiano raffreddato gli entusiasmi a esporre il risparmio pensionistico al mercato azionario.

Il progetto della Casa Bianca promuoverebbe la creazione di nuovi conti individuali grazie al dirottamento di una percentuale dei contributi versati al sistema pubblico delle pensioni. “Occorre applicare il potere del risparmio, dell'investimento e dell'interesse composto alle sfide del social security – ha detto Bush ad un convegno sulle prospettive delle pensioni presso il Dipartimento del Lavoro – Gli americani possederanno questi asset perché si tratta dei loro soldi”.

L'importanza del risparmio. Il progetto, agli occhi di Bush, creerà una società di “proprietari” e di “sicurezza delle pensioni”, dove una “vita di lavoro si trasforma in un'età caratterizzata dall'indipendenza”. Il presidente, affiancato dal governatore delle Federal Reserve Alan Greenspan che ha però sottolineato soprattutto l'importanza economica del risparmio, ha difeso anche i cosiddetti 401K, i piani volontari di risparmio e investimento offerti dalle imprese. Questi piani hanno sempre più sostituito le tradizionali pensioni aziendali fisse ma i loro rischi emersi chiaramente con il collasso della Enron, dove i dipendenti hanno perso un miliardo di dollari in risparmi pensionistici per l'eccessiva esposizione al titolo del datore di lavoro.

Le restrizioni. Bush ha risposto rivendicando le nuove salvaguardie suggerite dalla sua amministrazione: una maggiore flessibilità negli investimenti del 401K (i dipendenti potrebbero cedere i titoli contribuiti dall'azienda ai piani dopo tre anni) e uguali restrizioni nelle vendite azionarie per dirigenti e lavoratori. Nel caso della Enron ai dipendenti era stato impedito di cedere i titoli dell'azienda mentre gli executive avevano continuato a vendere i loro pacchetti azionari.

L'opposizione democratica ha denunciato le ipotesi di Bush come una minaccia per la social security. Il dilemma del sistema pensionistico americano è indubbio: l'invecchiamento della popolazione ha spinto il rapporto lavoratori-pensionati da 16,5 contro 1 nel 1950 a 3,3 contro 1 oggi e lo porterà a 2,2 contro 1 nel 2030.

I benefit. Entro il 2038 la social security sarà costretta a tagliare i benefit se non verranno alzate le tasse. Le soluzioni dei democratici, però, divergono da quelle di Bush: chiedono maggiori investimenti per il sistema pubblico, condannando gli sgravi fiscali per 1.350 miliardi di dollari in 10 anni voluti dalla Casa Bianca. Bush ha potuto ieri contare su un cauto appoggio da parte di Greenspan sulle prospettive della previdenza: il governatore ha previsto che il Congresso non accetterà di ridurre i benefit pensionistici e ha auspicato un sistema capace di garantire maggiori rendimenti. Ma ha fatto appello ad affrontare le sfide del social security “con politiche di crescita economica”. E ha invitato al risparmio lanciando un nuovo allarme sul deficit della partite correnti: il governatore ha ricordato che il risparmio internazionale ha finanziato il 40% dell'aumento nello stock di capitale americano, attraverso investimenti nel debito e in azioni. Una ricetta problematica, che costringerà gli Usa a pagare crescenti interessi a investitori esteri. Un aumento del ruolo del risparmio domestico, ha detto, garantirebbe un “potenziale economico più brillante”.

ORGANI STATUTARI

Consiglio di indirizzo generale

dott. Cesare Rossi (coordinatore)
dott. Vincenzo Camerada (segretario)
dott. Anna Barracco
dott. Robert Bergonzi
dott. Franco Boldrini
dott. Roberto Calvani
dott. Guido Cavallaro
dott. Giancarlo Ceccarelli
dott. Paola Crimini
dott. Floriana De Michele
dott. Franco Faoro
dott. Giovanni Greco
dott. Patrizia La Porta
dott. Valeria La Via
dott. Paolo Michielin
dott. Laura Recrosio
dott. Antonio Sperandeo

Consiglio di amministrazione

dott. Demetrio Houlis (presidente)
dott. Antonio Azzolini (vicepresidente)
dott. Rolando Ciofi
dott. Paolo Moscara
dott. Mario Rossini

Presidente dell'Ente

dott. Demetrio Houlis
dott. Antonio Azzolini (vicepresidente)

Collegio dei Sindaci

(effettivi)

dott. Silvia Genovese (presidente)
rag. Antonio Ciriani
dott. Emanuele De Giacomo
dott. Ernesto del Sordo

(supplenti)

dott. Antonella Ruggero
rag. Alessandro Cotani
dott. Paola Scarlato
dott. Francesca Russo
dott. Giacomo Menghini

AVVISO AGLI ISCRITTI

Dal mese di gennaio 2002, l'Ente ha individuato una nuova banca cassiera.

Pertanto i versamenti all'Ente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:

beneficiario **Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi**

numero conto **77000/83** ABI **05696** CAB **03211**

presso **Banca Popolare di Sondrio - Sede Roma**

UFFICI DELL'ENTE

Gli uffici dell'Ente sono siti in Roma (00196) - via degli Scialoja, 3
telefono 06 3230976 - fax 06 3231054 - sito internet: www.enpap.it

Numero verde ENPAP **848 780503**

al costo di una telefonata urbana da tutta Italia, con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari

Orario degli uffici: dal **lunedì** al **venerdì** dalle **ore 9.30** alle **ore 12.30**
